



Verbale di assemblea straordinaria

"Associazione Sportiva Dilettantistica MIRADOR APS"

Via Abano 37, 47521 Cesena c.f. e p. iva 04868020407

mirador@buffettipec.it

Il giorno 11/09/2026, alle ore 20,30 presso la sede operativa dell'Associazione a Cesena (FC), in Via Scarpellino 199, si sono riuniti in i soci, al fine di adottare le modifiche necessarie per adeguare il precedente Statuto alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dal seguente

Ordine del Giorno

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017
2. Variazione sede sociale
3. Composizione Consiglio Direttivo
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione il Sig Marco Caminati, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Sara Medjmedj.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, verifica la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza qualificata, pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice con le maggioranze richieste per l'assemblea ordinaria.

1. Informa che la prima variazione è relativa all'Art. 2 dello Statuto vigente, esplicitando le attività svolte di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione. Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente

2. Al fine di riallineare la sede sociale dell'associazione attuale con il luogo di effettivo svolgimento dell'attività stessa, il Consiglio propone di trasferirla dall'attuale Via Abano 37 a Via Scarpellino 199, sempre restando nel Comune di Cesena. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

3. Al fine di rispettare le indicazioni dell'Ufficio RUNTS in sede di istruttoria dell'istanza di iscrizione, il Presidente illustra l'opportunità di un ridimensionamento del Consiglio Direttivo da 5 (cinque) a 3 (tre) membri per adeguare la composizione dell'organo di amministrazione al numero di soci effettivamente attivi, nel rispetto del principio di alterità ed elettività degli organi sociali. A seguito delle dimissioni volontarie rassegnate in assemblea dai consiglieri Sara Medjmedj e Clarice Bonoli, il Presidente propone di riallineare il Consiglio Direttivo con i restanti membri e le rispettive cariche. Pertanto il Consiglio Direttivo risulterà così composto: Presidente Marco Caminati, Vice



Presidente Alan Grilli, Segretario Roberto Caminati. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

4. Nessuna indicazione al punto 4 dell'odg.

Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs

n. 117/2017 e s.m.i, il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22.00.

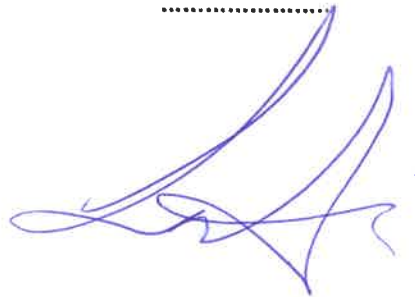
IL SEGRETARIO

.....



IL PRESIDENTE

.....





ELENCO SOCI ASSEMBLEA DEL 11/09/2026

Marco Caminati

Alan Grilli

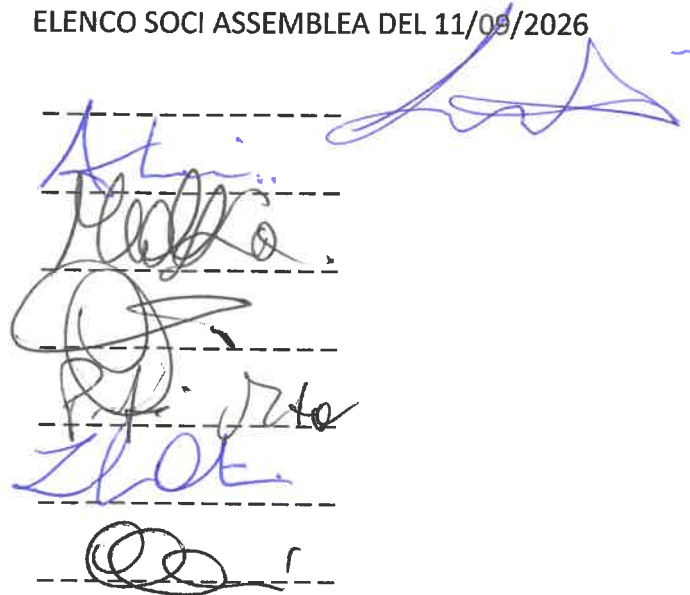
Sara Medjmedj

Clarice Bonoli

Rita Prati

Sharon Ottaviani

Roberto Caminati



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

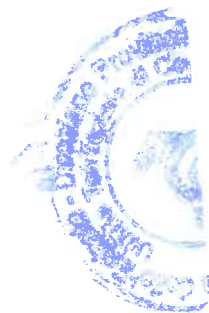
Registrato a Cesena il ... 1.5 SET. 2026

N. 500 Mod. 3 € 29.00

Euro *diap/0000/00*

IL DIRETTORE





STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica MIRADOR APS"

TITOLO I

ART. 1

Denominazione e sede e ordinamento

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'associazione denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica MIRADOR APS"**.
2. L'associazione aderisce all'**Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva APS (ENDAS)**, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti di ENDAS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ENDAS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e di "Associazione di promozione sociale", nonché i relativi acronimi di "ASD" e "APS" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.
5. L'associazione ha sede legale nel comune di **Cesena (FC)**
6. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
7. Le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione si ispirano al principio democratico e di pari opportunità, in conformità alla normativa sugli enti sportivi dilettantistici e ai principi fondamentali emanati dal CONI e dal CIP. L'Associazione è soggetta dell'ordinamento sportivo ed esercita la propria attività con lealtà sportiva, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. L'Associazione esercita la propria attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e assicura ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, con riferimento all'ordinamento e al riconoscimento dell'Associazione, a quanto previsto dagli Statuti, dalle norme e dalle direttive del CONI e del CIP e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi.



TITOLO II
ART. 2
Scopi e Attività

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di sviluppare l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, tramite iniziative anche in collaborazione con altre organizzazioni; operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
2. Ai fini del perseguimento delle sopra indicate finalità istituzionali, l'Associazione in particolare si propone di:
 - Organizzare attività sportive dilettantistiche legate alla disciplina del nuoto per adulti e bambini;
 - Organizzare attività motoria in acqua per migliorare il benessere fisico, per tonificare i muscoli e facilitare la riabilitazione senza sovraccaricare le articolazioni;
 - Organizzare corsi di ginnastica per tutti e sessioni dedicate al benessere del corpo e della mente;
 - Organizzare attività formativa didattica, preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021;
 - Organizzare laboratori culturali e percorsi educativi e pratici dedicati all'esplorazione dell'ambiente, anche con escursioni guidate e passeggiate erboristiche
 - Esposizioni fotografiche di artisti emergenti;
3. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso attraverso l'organizzazione di viaggi, soggiorni gite ed escursioni;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso progetti educativi volti alle nuove generazioni in collaborazione con scuole del territorio ed altre associazioni;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 collaborando volontariamente con altre associazioni donando il proprio tempo a favore della collettività e proponendo la partecipazione ad eventi pubblici volti alla sensibilizzazione contro le ingiustizie e per la tutela dei vulnerabili;



4. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. L'associazione può esercitare, attività diverse da quelle d'interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche. A tal fine, l'Associazione può, tra l'altro, gestire impianti e strutture sportive per l'organizzazione e la pratica sportiva. L'individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale esercitabili è operata da parte dal Consiglio Direttivo.



TITOLO III
ART. 3
Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO IV
ART. 4
Associati

1. Possono assumere la qualifica di associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività principali.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, spetta al Consiglio Direttivo il compito di comunicare la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 5
Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto a:

1. esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Per i soci persone giuridiche, il diritto di votare in Assemblea è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.
2. godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione. Per i soci persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.
3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
4. rispettare lo statuto e le direttive dell'ENDAS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;
5. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6
Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte,
 - b) recesso formalizzato per iscritto,
 - c) esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



TITOLO V
ART. 7
Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 8
Assemblea degli associati

L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci



È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 9 **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n.3 (tre) ed un massimo di n.7 (sette) eletti in maggioranza tra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 11

Elezione del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 12

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

Ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato dal medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 13

Componenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:



- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 14

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 15

Il Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17
Organo di controllo

1. Spetta all'Assemblea nominare, in via monocratica, l'organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti dell'Associazione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, ove costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro, ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

TITOLO VI
ART. 19
Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;



- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 21

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.



3. Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 23

Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

ART. 24

Devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 25

Disposizioni finali

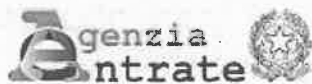
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché a quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del medesimo D.lgs. n. 36/2021, in quanto compatibili con il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
II 15 SET. 2026 AL N. 500 MOD. 3

IL DIRETTORE

[Handwritten signature]





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FORLÌ-CESENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CESENA

Registrazione di Atto Privato

Il 15/09/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGJ , serie 3 , numero 500

data di stipula: 11/09/2026

ident.vo telematico: TGJ26L000500000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 04868020407

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04868020407				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

